COMUNE DI COMISO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Verbale di deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 **Del 15/10/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199.

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare, convocata dal Presidente del Consiglio, si è riunita il Consiglio Comunale. Assume la presidenza il Presidente Manuela Pepi. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale la Dott.ssa Antonina Margiotta in qualità di Segretario.

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

COGNOME e NOME	QUALIFICA	PRESENTE
Pepi Manuela	Presidente	X
Giurato Maria	Vice Presidente	X
Cassibba Roberto	Consigliere	X
Arena Tiziana	Consigliere	X
Meli Alessandro	Consigliere	X
Presti Mario	Consigliere	X
Purromuto Salvatore	Consigliere	
Schembari Martina	Consigliere	
Modica Maria Stella	Consigliere	
Corallo Leandra	Consigliere	
Belluardo Giovanni	Consigliere	X
Iapichella Giorgio	Consigliere	X
Muscara' Agatino	Consigliere	X
Garofalo Emilia	Consigliere	X
Damiata Concetta Valentina	Consigliere	X
Beniamini Barbara	Consigliere	X
Guastella Alessandro	Consigliere	X
Incardona Giovanni	Consigliere	X
Liuzzo Salvatore	Consigliere	
Gaglio Gaetano	Consigliere	X
Scollo Gaetano	Consigliere	X
Bellassai Luigi	Consigliere	
Adamo Erica	Consigliere	X
Betta Cristina	Consigliere	

PRESENTI N° 17	ASSENTI N° 7

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 3° PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, invita l'assessore Paternò a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Paternò il quale illustra la proposta.

Nel dibattito sul punto all'o.d.g. intervengono, ottenuta la parola:

L'assessore Paternò, i consiglieri Muscarà, il quale informa che in sede di 4° commissione è stato condiviso un emendamento al regolamento. Intervengono altresì Gaglio, Guastella e Scollo.

Per il contenuto degli interventi si rinvia al processo verbale della seduta

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, invita l'Organo Collegiale e prendere le sue decisioni:

sull'emendamento presentato dal consigliere Muscarà

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertate dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:
presenti n. 17 (diciassette)
assenti n . 7 (sette:Modica, Purromuto, Schembari, Corallo, Liuzzo, Bellassai e Betta)
voti favorevoli n. 17 (diciassette)
voti contrari n. 0 (zero)
voti astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento presentato dal consigliere Muscarà, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale e prendere le sue decisioni sulla proposta così come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;
VISTA la proposta che alla presente si allega sotto la lettera "A";
PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertate dagli scrutatori-ricognitori di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:
presenti n. 17 (diciassette)
assenti n . 7 (sette:Modica, Purromuto, Schembari, Corallo, Liuzzo, Bellassai e Betta)
voti favorevoli n. 17 (diciassette)
voti contrari n. 0 (zero)
voti astenuti n. 0 (zero)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE,** così come emendata, la proposta: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199."

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL RESPONSABILE DI E.Q. DELL'AREA 5

Vista la deliberazione di G.M. n° 294 del 02/10/2026 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi – ai sensi della legge 30 Dicembre 2025 n° 199. Proposta per il C.C.

Premesso che:

- l'articolo 52 dd D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 riconosce ai Comuni la potesti regolamentate in materia di entrate proprie, anche tributarie;
- la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha introdotto disposizioni volte a favorite la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, consentendo agli enti locali di disciplinare con proprio regolamento forme di definizione agevolata delle entrate di propria competenza;
- tali disposizioni consentono agli Enti locali di prevedere modalità di definizione delle proprie entrate, anche mediante esclusione delle sanzioni e degli interessi, al fine di favorite l'adempimento spontaneo dei contribuenti e migliorare la capacità di riscossione;

Rilevato che in particolare, l'art. 1 comma 102 prevede "Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell' ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui entro termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiono ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";

Visto inoltre l'art.1 c. 103 il quale precisa che *"Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite al/a giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente';*

Rilevato altresì che

- il comma 105 stabilisce che *"Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali";*
- il comma 109 prevede che "Le Regioni e gli Enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale".

Preso atto che la scelta del Legislatore di introdurre la definizione agevolata nasce dall'esigenza di dotare gli enti di un nuovo strumento di gestione delle entrate locali in coerenza con vincoli di bilancio al fine di incrementate l'attività di riscossione e di svolgere una funzione deflativa del contenzioso;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Considerato che:

l'Ente presenta un significativo stock di residui attivi relativi a entrate tributarie e patrimoniali non ancora riscossi;
la definizione agevolata rappresenta uno strumento volto a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e ad incentivare l'emersione di basi imponibili non dichiarate;
la misura è finalizzata altresì alla riduzione del contenzioso tributario e al miglioramento della
capacità di riscossione dell'Ente;

Rilevato che:

la definizione agevolata non comporta effetti negativi sugli equilibri di bilancio, in quanto le riduzioni riguardano esclusivamente sanzioni e interessi di difficile esazione;
la contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente rimane invariata fino al perfezionamento della definizione mediante il pagamento integrale delle somme dovute;

Considerato altresì che, sulla base dell'analisi dello stock dei residui attivi relativi alle entrate oggetto di definizione e dell'andamento storico della riscossione, l'Ente stima prudenzialmente che l'adesione alla definizione agevolata potrà determinare un incremento della riscossione delle entrate principali, con recupero di somme che, in assenza della misura, presenterebbero un elevato grado di difficoltà di esazione;

Ritenuto pertanto che l'introduzione della definizione agevolata costituisca uno strumento utile al miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e alla riduzione dello stock dei residui attivi, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Dato atto che:

con il presente provvedimento si intende approvare il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali;
il regolamento individua le tipologie di entrate definibili, le modalità di presentazione dell'istanza e le forme di pagamento anche rateale delle somme dovute;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori prot. n°32598 del 06/10/2026

Visti

il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali); il D. Lgs. 446/1997;
la Legge 30 dicembre 2025 n. 199;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Generale delle Entrate;

PROPONE AL C.C.

1. **di approvare,** per le motivazioni espresse in premessa:

- Il Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 1);**

- Il modello di richiesta di quantificazione della posizione debitoria ed il modello di adesione alla definizione agevolata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale **(Allegato 2**);

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- La relazione tecnica – finanziaria a firma del Responsabile di E.Q. dell'Area 5 **(Allegato 3**);

.

2. **di stabilire** che la definizione agevolata si applica alle Entrate Comunali secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento allegato;

3. **di stabilire** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di efficacia degli atti regolamentari degli enti locali.

4. **di fissare** il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata al 31/12/2026 e comunque non prima di *60* giorni dalla pubblicazione del regolamento;

5. **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario e agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del regolamento;

6. **di trasmettere** la presente deliberazione ed il regolamento allegato ad avvenuta approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale - sezione "Trasmissione atti e regolamenti degli enti locali", ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. *6* dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011

7. **di disporre** la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio, ai fini della piena conoscibilità da parte dei contribuenti;

IL RESPONSABILE DI E.Q. AREA 5
F.to Dott.ssa Giovanna Iacono

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv.
Manuela Pepi
(Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Il Segretario
Dott.ssa
Margiotta Antonina
(Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di Comiso

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/200 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Comiso, 06/10/2026

L'Incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area

Dott.ssa Giovanna Iacono

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 4868

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di Comiso

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1, 147 bis comma 1, e 153 comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/200 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NOTE:

Comiso, 06/10/2026

L'Incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area 5

Dott.ssa Giovanna Iacono

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)

Cod. Proposta 4868

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Manuela Pepi

Oggetto: Emendamento alla proposta di Consiglio Comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199."

I sottoscritti consiglieri comunali

Vista la proposta di delibera sottoposta al Consiglio Comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N° 199."

Visto il Regolamento e gli allegati che ne disciplinano l'adesione e le condizioni di pagamento;

Considerato che i contribuenti, al fine di poter usufruire dell'adesione alla definizione agevolata sia per il carico debitorio nei confronti di Area Riscossione srl sia nei confronti del Comune di Comiso e di ADER, dovranno presentare due diverse istanze, una al concessionario esterno Area Riscossione srl ed una al Comune di Comiso e che dunque potrebbero esserci dei contribuenti gravati da due diversi piani di pagamento;

Tenuto conto che la misura è volta a garantire la più ampia adesione dei contribuenti, la sostenibilità del carico dei pagamenti e l'affidamento alle previsioni di incasso dell'Ente che ne determinerà gli importi in ragione delle adesioni avanzate, appare opportuno assicurare ai contribuenti un carico quanto più proporzionale possibile alle proprie capacità reddituali in modo da garantire all'Ente il reale ed efficiente incasso delle somme oggetto di definizione agevolata.

Al tal fine appare equo aumentare la fascia di reddito ISEE prevista al Punto C3 dell'allegato C del regolamento in modo da aumentare la platea di contribuenti che potranno beneficiare di una rateizzazione fino a 60 rate mensili di importo minimo di € 25,00 e specificare all'art. 12 del regolamento che eventuali procedure esecutive già poste in essere verranno sospese durante il periodo in cui sarà in corso la definizione agevolata.

Per tutto quanto sopraesposto i sottoscritti Consiglieri Comunali,

Propongono di emendare la proposta di delibera di cui in oggetto come segue:

All'allegato C, punto C.3 Durata: sostituire la frase *"Per i soggetti (famiglie disagiate) con ISEE inferiore a € 20.000"* con la seguente frase: *"Per i soggetti con ISEE inferiore ad € 30.000"*;

COMUNE DI COMISO 15 ottobre 2026 ARRIVO Prot: 2026/0034123/GEN/PCO

All'art. 12 comma 1 aggiungere la seguente dicitura *", la cui efficacia verrà sospesa al pagamento della prima rata"* dopo *"fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla medesima data"*.

Comiso, lì 15/10/2026

I consiglieri comunali

COMUNE DI COMISO 15 ottobre 2026 ARRIVO Prot: 2026/0034123/GEN/PCO

*In riferimento all'emendamento (**PROT. N°34123 DEL 15/10/2026)** alla proposta consiliare dal titolo "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi – ai sensi della legge 30 Dicembre 2025 n° 199".*

"Parere favorevole di regolarità Tecnica – Amministrativa"

Dott.ssa Giovanna Iacono

"Parere favorevole di regolarità contabile"

Dott.ssa Giovanna Iacono

Comune di Comiso
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)
Il Collegio dei Revisori conti
Verbale n. 6 del 15 ottobre 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 15.30 e seguenti, in collegamento telematico, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Signori:

- Dott. Giuseppe Giacalone (Componente),
- Dott. Antonio Lombardo (Componente).

E' assente giustificato il Dott. Ligambi Vincenzo (Presidente).

PREMESSO

Che l'Ente ha trasmesso, in data odierna a mezzo posta elettronica certificata, l'emendamento (Prot. n. 34123 del 15.10.2026) avente per oggetto: *"**Emendamento tecnico alla proposta di Consiglio Comunale n. 294 del 02.10.2026, Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi ai sensi della legge 30 Dicembre 2025 n°199***", corredato, tra l'altro dei pareri di regolarità tecnica e contabile

CON L'EMENDAMENTO SI PROPRONE:

di emendare la proposta di consiglio comunale n. 294 del 02.10.2026, inserendo nel Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi ai sensi della legge 30 dicembre 2025 n. 199:

- all'allegato C, punto C.3 Durata sostituendo le parole "per i soggetti (famiglie disagiate) con ISEE inferiore a €.20.000" con la seguente frase "Per i soggetti con ISEE inferiore ad €.30.000";
- all'Art. 12 comma 1 inserendo la dicitura "la cui efficacia verrà sospesa al pagamento della prima rata" dopo fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla medesima data".

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CONSIDERATO IN ORDINE AI SINGOLI PUNTI DELL'EMENAMENTO:

1. Modifica soglia ISEE da € 20.000 a € 30.000 (Allegato C, punto C.3)

- **Considerato che** l'innalzamento del parametro ISEE a € 30.000 amplia la platea dei contribuenti ammessi a piani di rateizzazione di durata maggiore (piani di rientro agevolati per disagio economico);
- **Valutato che** tale modifica persegue finalità di equità sociale e mira a massimizzare la riscossione spontanea dei crediti pregressi difficilmente esigibili in un'unica soluzione;
- **Ritenuto che** l'allungamento dei tempi di incasso derivante dall'estensione della platea deve trovare compatibilità con i flussi di cassa programmati dall'Ente e non deve alterare negativamente la consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) iscritto a bilancio, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

2. Sospensione efficacia di fermi e ipoteche (Art. 12, comma 1)

- **Considerato che** l'emendamento introduce la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) già iscritti, subordinandola rigorosamente al *"pagamento della prima rata"* della definizione agevolata;

- **Evidenziato che** tale previsione risulta coerente con i principi generali dell'ordinamento tributario in materia di definizioni agevolate (c.d. rottamazioni nazionali), garantendo il giusto equilibrio tra l'interesse del contribuente e la tutela del credito pubblico;
- **Rilevato positivamente che** l'emendamento prevede la sola *sospensione dell'efficacia* e non la cancellazione o lo sgravio definitivo dei vincoli cautelari, i quali restano iscritti a garanzia del credito comunale e riprenderanno piena efficacia in caso di decadenza del contribuente dal piano di rateizzazione (mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata successiva);

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole sull'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione consiliare n. 294 del 02.10.2026**, con le seguenti **raccomandazioni e Prescrizioni** al Servizio Finanziario e all'Ufficio Tributi/Riscossione:

1. **Monitoraggio dei flussi:** Monitorare costantemente l'impatto della maggiore rateizzazione (fascia ISEE fino a € 30.000) sui flussi di cassa effettivi dell'Ente, verificando la tenuta degli equilibri di bilancio nel triennio di riferimento.
2. **Gestione delle decadenze:** Attivare procedure tempestive di controllo sui pagamenti delle rate successive alla prima, disponendo l'immediata revoca della sospensione del fermo/ipoteca e la riattivazione delle misure esecutive in caso di mancato rispetto delle scadenze regolamentari da parte dei beneficiari.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Giuseppe Giacalone_____(Componente)

Dott. Antonio lombardo _____(Componente)

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(art. 1, commi 102-110, L. 199/2025)

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 199/2025, le **modalità di definizione agevolata delle entrate comunali**, tributarie e non tributarie, del Comune di Comiso non riscosse.

2. La definizione agevolata si applica alle entrate comunali non riscosse derivanti:

a) da ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 446/1997;
b) da accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi dal Comune o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 446/1997;
c) da carichi già affidati ai concessionari della riscossione privati di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 446/1997;
d) da carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente a quelli non rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata di cui all'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38;
e) da entrate oggetto di contenzioso, in ogni stato e grado del giudizio, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

3. Il regolamento è adottato nel rispetto:
 - dello **Statuto del Comune di Comiso**;
 - del **Regolamento Generale delle Entrate** vigente;
 - dei **Regolamenti comunali di settore** (IMU, TARI, CUP, riscossione, contenzioso).

4. La definizione agevolata è finalizzata:
 - al recupero di crediti di difficile o incerta riscossione;
 - alla riduzione del contenzioso;
 - al miglioramento della capacità di riscossione dell'ente;
 - al rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata:
 a) **entrate tributarie proprie del Comune** secondo quanto previsto dall'**Allegato A**;
 b) **entrate non tributarie di natura patrimoniale e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada,** secondo quanto previsto dall'**Allegato A**;

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche **i debiti tributari e patrimoniali definibili di cui al comma 1 relativi a liti pendenti non definite** con sentenza passata in giudicato alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata; in questo caso la parte richiedente dovrà rinunciare al contenzioso pendente.

3. Dalla definizione agevolata sono **escluse**:

 - IRAP;
 - quote di tributi ed entrate di spettanza dello Stato o di altri enti, tra cui la quota IMU riservata allo Stato sugli immobili del gruppo catastale D, il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) e la maggiorazione statale TARES;
 - addizionali e compartecipazioni ai tributi erariali;
 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti;
 - entrate per le quali sussista espresso divieto normativo.

Art. 3 – Periodo di riferimento

1. Possono essere definite le entrate di cui all'art. 2 relative ad annualità d'imposta o a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2023, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia stato notificato uno degli atti di cui all'art. 1, comma 2, e che non risultino integralmente riscosse alla medesima data.

Art. 4 – Soggetto attuatore della definizione agevolata

1. Il soggetto attuatore della definizione agevolata è l'ente titolare del credito. Qualora la riscossione sia affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, essi curano le attività operative della procedura secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), il Comune cura l'istruttoria, determina le somme dovute ai sensi dell'art. 6, comprese le spese di notifica e delle procedure cautelari ed esecutive sostenute dall'Agenzia, e le comunica al debitore secondo quanto previsto dall'Allegato B. I pagamenti sono effettuati direttamente al Comune.

3. Dalla presentazione della dichiarazione di adesione, il Comune chiede all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione delle attività di riscossione relative ai carichi in essa indicati.

4. Il Comune comunica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i pagamenti ricevuti, ai fini del relativo sgravio. A seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute, dispone lo sgravio delle sanzioni, degli interessi e di ogni altra somma oggetto di abbattimento.

5. In caso di mancato perfezionamento della definizione o di decadenza dalla stessa, il Comune ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la ripresa della riscossione del debito residuo, al netto dei pagamenti ricevuti.

Art. 5 – Soggetti ammessi

1. Possono accedere alla definizione agevolata:
 - persone fisiche;
 - imprese individuali;
 - società ed enti;
 - soggetti in contenzioso pendente con il Comune, nei limiti di cui all'**Allegato D**.

Art. 6 – Benefici della definizione agevolata

1. Nell'ambito della definizione agevolata di cui al presente regolamento, il debitore è tenuto al **pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale, nonché delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive effettivamente sostenute** dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi di cui all'art. 1, comma 2, lettera d).

2. Per le entrate tributarie e per le entrate patrimoniali diverse da quelle di cui al comma 3, l'adesione comporta:
 - l'abbattimento totale delle sanzioni amministrative e tributarie;
 - l'abbattimento totale degli interessi, fatti salvi gli interessi di rateazione di cui all'**Allegato C**.

3. Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'importo della sanzione irrogata costituisce capitale ai sensi del comma 1 ed è dovuto per intero, comprese le spese di accertamento e di notificazione del verbale. La definizione agevolata comporta esclusivamente l'abbattimento:
 - degli interessi, inclusi quelli di mora;
 - delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - delle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. Non sono rimborsabili somme già versate a qualsiasi titolo.

Art. 7 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento può avvenire:
 - in **un'unica soluzione**, oppure
 - in **rateizzazione**, secondo quanto previsto dall'**Allegato C**.
2. In caso di mancato, **insufficiente o tardivo pagamento di due rate anche non consecutive, la definizione agevolata decade automaticamente** con conseguente ripresa delle attività di riscossione secondo la normativa vigente, fatti salvi gli importi già versati a titolo di acconto.
3. Non si considera tardivo il pagamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza della rata.

Art. 8 – Procedura per l'adesione alla definizione agevolata

1. La procedura di definizione agevolata si articola nelle seguenti fasi:

a) **manifestazione al Comune e/o al soggetto incaricato della riscossione della volontà di aderire alla definizione agevolata e contestuale richiesta della posizione debitoria**, mediante

presentazione da parte del debitore dell'apposita istanza predisposta dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione, secondo le modalità e i termini previsti nell'**Allegato B**;

b) **comunicazione dell'ammissibilità alla definizione agevolata**, con la quale il Comune o il soggetto incaricato della riscossione comunica al debitore l'ammontare delle somme definibili, l'eventuale diniego, totale o parziale, ovvero ogni altra informazione utile ai fini dell'adesione nei termini previsti dall'**Allegato B**;

c) **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**, mediante la quale il debitore manifesta la volontà di perfezionare la definizione, indicando la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, nei termini previsti dall'**Allegato B**.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione di cui al comma 1, lettera c), il Comune o il Soggetto incaricato della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo dovuto, il piano dei pagamenti, le relative scadenze e ogni ulteriore condizione prevista dal presente regolamento.

3. La presentazione della manifestazione di volontà di adesione e richiesta della posizione debitoria non comporta adesione alla definizione agevolata né costituisce riconoscimento del debito, che si perfeziona esclusivamente con la presentazione della dichiarazione di adesione di cui al comma 1, lettera c), e con il pagamento della prima o unica rata nei termini stabiliti dal presente regolamento.

4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione di cui al comma 1, lettera c), e limitatamente ai debiti in essa indicati, sono sospese le attività di riscossione fino all'integrale pagamento delle somme dovute. La sospensione cessa in caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto dall'**Allegato B**, nonché nei casi di decadenza previsti dall'articolo 7, comma 2.

5. La presentazione della richiesta della posizione debitoria o della dichiarazione di adesione non sospende i termini processuali relativi ai giudizi pendenti, salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dall'**Allegato D** in materia di rinuncia al contenzioso.

6. La dichiarazione di adesione di cui al comma 1, lettera c), costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 del codice civile e interrompe la prescrizione dei crediti in essa indicati. Il medesimo effetto interruttivo è prodotto dal pagamento di ciascuna rata. In caso di inefficacia della definizione o di decadenza dalla stessa, il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data dell'ultimo pagamento effettuato ovvero, in mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Art. 9 – Contenzioso e rinuncia

1. Le entrate oggetto di contenzioso sono definibili a condizione che il debitore **rinunci al giudizio pendente**, secondo quanto previsto nell'**Allegato D**.
2. La definizione comporta l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

Art. 10 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione, le somme dovute di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzione e interessi, compresi quelli di rateizzazione che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti in essa indicati, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza successivamente a tale data. Con il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, le precedenti dilazioni relative ai medesimi debiti sono revocate e sostituite dal piano di pagamento di cui all'art. 8, comma 2. In caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto, riprendono efficacia le precedenti dilazioni, secondo la disciplina ordinaria.

Art. 11 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 12 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione e limitatamente ai debiti in essa indicati, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla medesima data. Non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Gli effetti di cui al comma 1 cessano nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, secondo periodo.
3. La sospensione delle attività di riscossione prevista dall'art. 8, comma 4, e dal presente articolo non preclude al Comune e al soggetto incaricato della riscossione la notifica di avvisi di accertamento, ingiunzioni, solleciti, intimazioni di pagamento e di ogni altro atto necessario a impedire la decadenza dalla potestà impositiva o a interrompere la prescrizione, anche con riferimento ai debiti oggetto della procedura. La notifica di tali atti non pregiudica gli effetti della definizione agevolata e, in caso di perfezionamento della stessa, le somme sono dovute nella misura risultante dalla definizione.

Art. 13 – Competenze e attuazione

1. Il **Consiglio Comunale** approva il presente regolamento.
2. L'attuazione è demandata al **Responsabile del Settore Tributi**, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Art. 14 – Clausola di coordinamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento:
 - si applicano lo Statuto e i regolamenti comunali vigenti;
 - restano ferme le disposizioni del Regolamento generale delle entrate.
2. Il presente regolamento **deroga esclusivamente** alle disposizioni regolamentari incompatibili, limitatamente alla durata della definizione agevolata.

Art. 15 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo pretorio on line, fatta salva la diversa disciplina statutaria sulla pubblicazione dei regolamenti. È contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" e in apposita sezione dedicata alla definizione agevolata.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge n. 199/2025, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
3. In ogni caso, il termine per la presentazione della richiesta di quantificazione della posizione debitoria non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Se la pubblicazione avviene dopo il 1° novembre 2026:
 a) l'apertura della procedura coincide con la data di pubblicazione;
 b) il termine per la presentazione della richiesta di quantificazione è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione;
 c) tutti i termini successivi previsti dall'Allegato B sono differiti di un numero di giorni pari al ritardo. Il Responsabile del Settore Tributi rende noti i termini così rideterminati con avviso pubblicato sul sito istituzionale contestualmente al regolamento.
4. I termini previsti dall'Allegato B possono essere prorogati con deliberazione della Giunta comunale, pubblicata sul sito istituzionale prima della scadenza del termine da prorogare, fermo restando il limite minimo di cui al comma 3.

ALLEGATO A

Entrate definibili – Comune di Comiso

La definizione agevolata riguarda le seguenti entrate comunali:

A.1 Entrate tributarie

- **IMU**, limitatamente alla quota di spettanza comunale, con esclusione della quota riservata allo Stato relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **TASI**;
- **TARI**, con esclusione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di spettanza della Provincia/Libero Consorzio Comunale;
- **TARES**, con esclusione della maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- **TARSU**, con esclusione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche **(TOSAP)**, Imposta comunale sulla pubblicità **(ICP)** e Diritti sulle pubbliche affissioni **(DPA)**, per le annualità fino al 2020;
- **Imposta di soggiorno.**

A.2 Entrate non tributarie

- **Canone Unico Patrimoniale** a decorrere dall'annualità 2021.
- **Sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada,** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per tali entrate la sanzione è dovuta per intero a titolo di capitale e la definizione agevolata riguarda esclusivamente gli interessi, inclusi quelli di mora, le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le somme maturate a titolo di oneri della riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Regolamento.
- **Canone Idrico** limitatamente alle somme di competenza comunale.

A.3 Esclusioni specifiche

- Quote di entrate di spettanza dello Stato, della Provincia/Libero Consorzio Comunale di Ragusa o di altri enti, ancorché riscosse dal Comune unitamente alle entrate comunali;
- Entrate già integralmente riscosse o oggetto di precedente definizione agevolata;
- Entrate oggetto di sentenza passata in giudicato sfavorevole all'ente;
- Entrate tributarie e non tributarie non espressamente previste;
- Crediti dell'Ente derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti anche per sentenze non definitive.

ALLEGATO B

Termini e modalità operative di adesione

a) La procedura di definizione agevolata si svolge secondo i seguenti termini:

- **apertura della procedura:** 1° novembre 2026;
- **termine per la presentazione della volontà di adesione e richiesta di quantificazione della posizione debitoria:** 31 dicembre 2026;
- **termine per la comunicazione dell'ammissibilità alla definizione agevolata e dell'importo definibile:** 31 gennaio 2027;
- **termine per la presentazione della dichiarazione di adesione:** 28 febbraio 2027;
- **termine per la comunicazione del piano di pagamento:** 15 marzo 2027;
- **termine per il pagamento della prima o unica rata:** 31 marzo 2027.

I termini sopra indicati si applicano salvo quanto previsto dall'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento.

b) Manifestazione della volontà di adesione e richiesta della posizione debitoria

Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 del Regolamento, il debitore presenta apposita richiesta di quantificazione della propria posizione debitoria.

La richiesta deve essere presentata:

per le posizioni gestite direttamente dal Comune di Comiso, all'Ufficio Protocollo, mediante consegna diretta, modalità telematica, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.comiso.rg.it o altra modalità eventualmente prevista dal Comune;

per le posizioni affidate al Concessionario della riscossione, al centro di responsabilità competente, secondo le modalità e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal medesimo;

per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al Comune di Comiso, con le modalità previste per le posizioni gestite direttamente dal Comune.

La richiesta deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore Tributi del Comune di Comiso, denominato Modello A, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e disponibile presso gli uffici competenti.

La richiesta deve pervenire entro il 31 dicembre 2026.

Il debitore è tenuto a fornire i dati e le informazioni necessarie all'individuazione della posizione debitoria e può allegare la documentazione ritenuta utile.

c) Verifica e comunicazione dell'ammissibilità

Il Comune e/o il Concessionario, per le posizioni di rispettiva competenza, verificano la posizione debitoria e comunicano al richiedente, entro il 31 gennaio 2027, l'esito dell'istruttoria.

La comunicazione indica:

- l'eventuale ammissibilità, totale o parziale, alla definizione agevolata;
- le annualità, gli atti e le posizioni debitorie ammesse;
- l'ammontare delle somme definibili;
- l'eventuale diniego, totale o parziale, con l'indicazione delle relative motivazioni.

In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione è differito al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione e i termini successivi sono differiti di conseguenza.

d) Dichiarazione di adesione

Il debitore ammesso, in tutto o in parte, alla definizione agevolata comunica la propria volontà di aderire entro il 28 febbraio 2027, utilizzando il modello predisposto dal Settore Tributi del Comune di Comiso, denominato Modello B.

Nella dichiarazione di adesione il debitore:

- indica le posizioni debitorie per le quali intende avvalersi della definizione agevolata;
- dichiara di accettare l'importo comunicato dal Comune e/o dal Concessionario;
- indica se intende effettuare il pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione;
- in caso di pagamento rateale, indica il numero delle rate richieste, nei limiti previsti dal Regolamento;
- indica le modalità con cui intende effettuare i pagamenti;
- dichiara di conoscere e accettare le conseguenze previste dal Regolamento in caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento.

Qualora siano pendenti controversie relative alle somme oggetto della definizione agevolata, l'adesione comporta la rinuncia al contenzioso limitatamente alle somme oggetto della definizione e l'impegno del debitore a porre in essere gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento.

Con la dichiarazione di adesione, il debitore riconosce l'esistenza e l'ammontare della posizione debitoria oggetto della definizione agevolata, nella misura risultante dalla comunicazione di cui alla lettera c) del presente Allegato.

e) Comunicazione del piano di pagamento

Entro il 15 marzo 2027, il Comune e/o il Concessionario, per le posizioni di rispettiva competenza, comunicano al debitore che ha presentato la dichiarazione di adesione il piano di pagamento elaborato sulla base della modalità di pagamento e del numero di rate indicati nella dichiarazione di adesione.

La comunicazione indica:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
- il numero delle rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- gli eventuali interessi di rateizzazione;

- le modalità di pagamento;
- la data di scadenza di ciascuna rata.

Il piano di pagamento è determinato secondo i criteri previsti nell'**Allegato C** al Regolamento.

La prima rata, ovvero l'unica rata in caso di pagamento in unica soluzione, deve essere versata entro il 31 marzo 2027.

f) Modalità di presentazione

La richiesta di quantificazione della posizione debitoria e la dichiarazione di adesione sono presentate:

- con modalità telematica;
- mediante posta elettronica certificata;
- mediante consegna diretta presso gli uffici competenti;
- mediante altra modalità eventualmente prevista dal Comune.

I dati necessari alla verifica della posizione debitoria possono essere dichiarati dal debitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la facoltà dell'Ente di effettuare i controlli previsti dalla legge.

g) Modelli

Costituiscono parte integrante della procedura:

Modello A – Richiesta di quantificazione della posizione debitoria;

Modello B – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

ALLEGATO C

Pagamenti e rateazioni

C.1 Soluzione unica

Qualora il contribuente scelga di definire il proprio debito versando il dovuto in un'unica soluzione si applicheranno le seguenti condizioni:

- **pagamento del 100% del capitale;**
- **0% sanzioni, ad eccezione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, dovute per intero a titolo di capitale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento;**
- **0% interessi liquidati in fase di accertamento;**
- **0% interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento.**

C.2 Rateizzazione

Qualora il contribuente scelga di definire il proprio debito rateizzando quanto dovuto si applicheranno le seguenti condizioni:

- **pagamento del 100% del capitale;**
- **0% sanzioni, ad eccezione delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, dovute per intero a titolo di capitale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento;**
- **0% interessi liquidati in fase di accertamento;**
- **0% interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;**
- **Pagamento degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal Regolamento comunale generale delle entrate, attualmente pari al tasso legale maggiorato del 2 per cento;**

C.3 Durata

- Durata fino a **48 rate mensili** per importi **≤ €5.000**;
- Durata fino a **60 rate mensili** per importi **> €5.000**;
- **Importo minimo rata non inferiore a € 100** per contenere i costi di gestione;

Per i soggetti (famiglie disagiate) con **ISEE inferiore a €20.000**; rateizzazione fino a **60 rate mensili per qualsiasi importo**; importo **rata minima non inferiore a €25**. L'agevolazione è riservata alle persone fisiche ed è subordinata alla presentazione di attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

C.4 Strumenti di pagamento

- pagoPA attraverso tutti i canali abilitati (sportelli bancari e postali, punti convenzionati, home banking, app IO e altre app abilitate, addebito diretto ove attivato);
- modello F24, limitatamente alle entrate tributarie per le quali è previsto dalla normativa vigente.

C.5 Condizioni

- nessuna riduzione sul capitale è possibile;
- la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto dall'allegato B, come eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 4, e dello stesso allegato B. In caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro tale termine, la definizione non produce effetti e cessa la sospensione delle attività di riscossione prevista dall'art. 8, comma 4, del Regolamento;
- I**n caso di rateizzazione, gli importi dovuti a titolo di oneri e spese di cui all'art. 6, comma 1, devono essere corrisposti integralmente unitamente al pagamento della prima rata.**
- Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti esclusivamente gli interessi di rateazione, nella misura prevista dal Regolamento comunale sui tributi e dal Regolamento comunale generale delle entrate, con decorrenza dalla data di scadenza della prima rata ovvero dalla diversa decorrenza stabilita dai medesimi regolamenti. Gli interessi maturati anteriormente alla definizione e quelli maturati successivamente alla scadenza dell'avviso di accertamento sono integralmente abbattuti dalla definizione agevolata e non sono dovuti dal contribuente. Gli interessi di rateizzazione eventualmente corrisposti costituiscono il corrispettivo della dilazione di pagamento già fruita dal contribuente e, in caso di decadenza dalla definizione agevolata, restano definitivamente acquisiti dal Comune, senza diritto alla restituzione, compensazione o imputazione a scomputo del capitale, delle sanzioni o degli ulteriori interessi e accessori eventualmente dovuti in conseguenza della decadenza.
- le rate dovranno essere onorate alle scadenze comunicate nel piano rateale e cadranno alla fine di ogni mese. Si avrà la decadenza automatica dalla misura di agevolazione che non produrrà effetti dopo il mancato o tardivo pagamento di **due rate anche non consecutive.** In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto;
- In caso di decadenza dalla definizione agevolata, le somme già versate sono definitivamente acquisite dal Comune e imputate, secondo le regole ordinarie di imputazione dei pagamenti, nell'ordine: agli eventuali oneri e spese sostenute dal Comune o dal soggetto incaricato della riscossione e, a titolo di acconto, sul complessivo debito tributario residuo, senza diritto alla restituzione e senza che il contribuente possa pretenderne l'imputazione a titolo di sanzioni o interessi oggetto di remissione nell'ambito della presente definizione. In caso di decadenza, dalla definizione agevolata le sanzioni ordinarie oggetto di remissione nell'ambito della definizione agevolata, tornano ad essere dovute secondo la disciplina ordinaria. Restano altresì dovuti gli interessi e gli ulteriori accessori eventualmente applicabili in conseguenza della decadenza, secondo quanto previsto dalla presente disciplina e dalla normativa vigente.

ALLEGATO D

Crediti in contenzioso

D.1 Disposizioni generali

1. Le entrate oggetto di contenzioso sono definibili se:
 - il giudizio non è passato in giudicato alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
 - il debitore presenta **formale rinuncia** alla lite pendente secondo quanto previsto dal presente Allegato.
2. La definizione comporta:
 - estinzione del giudizio;
 - compensazione delle spese.

Nella dichiarazione di adesione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi con l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del grado di giudizio e del numero di ruolo, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

D.2 Controversie devolute alla giurisdizione tributaria

Per le controversie devolute alla giurisdizione tributaria, il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, ovvero, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, numero 175, nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.

La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e si concretizza l'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

Se l'impugnazione è stata proposta dal Comune, il Comune rinuncia all'impugnazione entro il termine previsto per il deposito della rinuncia da parte del debitore, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. Le spese di lite sono compensate.

D.3 Controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario

Le disposizioni del presente punto si applicano alle controversie relative alle entrate non tributarie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, tra cui:

- le opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- le opposizioni all'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 32 del medesimo decreto;
- le controversie relative al canone idrico e al Canone Unico Patrimoniale;
- le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del versamento della prima o unica rata, il debitore deposita nel giudizio pendente atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 del codice di procedura civile, allegando la quietanza di pagamento. Se il giudizio pende in grado di appello o in Cassazione, deposita atto di rinuncia all'impugnazione.

Il Comune, se costituito in giudizio, accetta la rinuncia alla prima udienza utile o con atto depositato in cancelleria. La definizione agevolata costituisce accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 306, quarto comma, del codice di procedura civile.

Fino al pagamento della prima o unica rata, le parti possono chiedere congiuntamente la sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 del codice di procedura civile o il rinvio dell'udienza. In alternativa, possono chiedere al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

Se l'impugnazione è stata proposta dal Comune, il Comune rinuncia all'impugnazione entro il termine previsto per il deposito della rinuncia da parte del debitore. Le spese di lite sono compensate.

D.4 Disposizioni comuni

La mancata indicazione dei giudizi in essere comporta l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

Il mancato deposito dell’atto di rinuncia da parte del debitore entro i termini previsti ai punti D.2 e D.3 determina l’inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto del giudizio. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive sfavorevoli all’Ente e passate in giudicato alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata.

COMUNE DI COMISO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

MODELLO A

RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA

art. 8, comma 1, lettera a), e Allegato B, lettera b), del Regolamento

Da presentare entro il 31 dicembre 2026 (salvo rideterminazione dei termini ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento, pubblicata sul sito istituzionale)

Al Comune di Comiso – Settore Tributi

PEC: protocollo@pec.comune.comiso.rg.it

1. DATI DEL DEBITORE

Persona fisica

Cognome e nome	
Codice fiscale	
Luogo e data di nascita	
Residenza (via, n., CAP, Comune, Prov.)	

Soggetto diverso da persona fisica (società, ente, ditta individuale)

Denominazione / ragione sociale	
Codice fiscale / Partita IVA	
Sede legale	
Legale rappresentante (cognome, nome, C.F.)	

Eventuale rappresentante o delegato

Cognome e nome / C.F.	
In qualità di (tutore, erede, delegato, professionista incaricato…)	

Recapiti per le comunicazioni

PEC (domicilio digitale)	
E-mail ordinaria	
Telefono / cellulare	
Indirizzo postale, se diverso dalla residenza	

Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate all'indirizzo PEC o, in mancanza, all'indirizzo e-mail sopra indicato.

2. RICHIESTA

Il/La sottoscritto/a, in qualità di debitore o di rappresentante del debitore sopra indicato, manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata e

CHIEDE

la quantificazione delle somme definibili relative alla propria posizione debitoria, con riferimento a (barrare una sola casella):

☐ tutte le posizioni definibili a proprio carico, risultanti dagli archivi del Comune, del Concessionario e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

☐ esclusivamente le entrate e/o gli atti di seguito indicati.

Entrate interessate

☐ IMU (quota comunale)

☐ TASI

☐ TARI / TARES / TARSU (esclusi tributo provinciale TEFA e maggiorazione statale TARES)

☐ TOSAP / ICP / Diritti pubbliche affissioni (annualità fino al 2020)

☐ Imposta di soggiorno

☐ Canone Unico Patrimoniale (dall'annualità 2021)

☐ Sanzioni per violazioni del Codice della strada

☐ Canone idrico (somme di competenza comunale)

Atti interessati (compilare se noti)

Tipo di atto (1)	Numero atto / cartella	Data di notifica	Entrata	Annualità	Gestito da (2)

(1) Ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910); avviso di accertamento esecutivo (art. 1, c. 792, L. 160/2019); cartella/carico affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; verbale Codice della strada.

(2) Comune; Concessionario privato della riscossione; Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. SITUAZIONI PARTICOLARI

Il/La sottoscritto/a dichiara che, in relazione ai debiti sopra indicati (barrare le caselle che interessano):

☐ NON sono pendenti giudizi;

☐ SONO pendenti i seguenti giudizi:

Autorità giudiziaria	Grado di giudizio	Numero di ruolo (R.G.)	Atto impugnato	Chi ha impugnato (debitore / Comune)

☐ è in corso una rateizzazione/dilazione concessa dal Comune, dal Concessionario o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

☐ i debiti rientrano in una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 o D.Lgs. 14/2019).

4. DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati indicati sono veritieri e prende atto che:

a) la presente richiesta non comporta adesione alla definizione agevolata né costituisce riconoscimento del debito (art. 8, comma 3, del Regolamento);

b) la presentazione della sola richiesta non sospende le attività di riscossione, che restano sospese solo dalla presentazione della dichiarazione di adesione – Modello B (art. 8, comma 4, del Regolamento);

c) il Comune, o il Concessionario per le posizioni di sua competenza, comunicherà entro il 31 gennaio 2027 l'esito dell'istruttoria, le posizioni ammesse, l'importo definibile e l'eventuale diniego motivato; l'adesione andrà poi perfezionata con il Modello B entro il 28 febbraio 2027;

d) la definizione agevolata non comporta la restituzione di somme già versate a qualsiasi titolo (art. 6, comma 4, del Regolamento).

5. ALLEGATI

☐ Copia del documento di identità del sottoscrittore

☐ Delega o atto che attesta i poteri di rappresentanza (se la richiesta è presentata da un rappresentante o delegato)

☐ Copia degli atti indicati al punto 2 (facoltativa)

☐ Altro: _____

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La richiesta è presentata: per le posizioni gestite dal Comune e per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, mediante consegna diretta, modalità telematica o PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.comiso.rg.it; per le posizioni affidate al Concessionario privato della riscossione, secondo le modalità e all'indirizzo PEC indicati dal Concessionario.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti sono trattati dal Comune di Comiso, titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di definizione agevolata e degli adempimenti connessi, anche con strumenti informatici e, ove necessario, mediante comunicazione al Concessionario della riscossione e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il conferimento dei dati è necessario per l'esame della richiesta. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al titolare. L'informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Luogo e data _____

Firma _____

Se la dichiarazione non è sottoscritta con firma digitale o davanti al dipendente addetto, allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

COMUNE DI COMISO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

MODELLO B

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

art. 8, comma 1, lettera c), e Allegato B, lettera d), del Regolamento

Da presentare entro il 28 febbraio 2027 (salvo rideterminazione dei termini ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento, pubblicata sul sito istituzionale)

Al Comune di Comiso – Settore Tributi

PEC: protocollo@pec.comune.comiso.rg.it

1. DATI DEL DEBITORE

Persona fisica

Cognome e nome	
Codice fiscale	
Luogo e data di nascita	
Residenza (via, n., CAP, Comune, Prov.)	

Soggetto diverso da persona fisica (società, ente, ditta individuale)

Denominazione / ragione sociale	
Codice fiscale / Partita IVA	
Sede legale	
Legale rappresentante (cognome, nome, C.F.)	

Eventuale rappresentante o delegato

Cognome e nome / C.F.	
In qualità di (tutore, erede, delegato, professionista incaricato…)	

Recapiti per le comunicazioni

PEC (domicilio digitale)	
E-mail ordinaria	
Telefono / cellulare	
Indirizzo postale, se diverso dalla residenza	

Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate all'indirizzo PEC o, in mancanza, all'indirizzo e-mail sopra indicato.

2. RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIBILITÀ

Vista la comunicazione di ammissibilità alla definizione agevolata

Emessa da (Comune / Concessionario)	
Protocollo n.	
Data	
Data di ricevimento	

3. POSIZIONI PER LE QUALI SI ADERISCE

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di voler aderire alla definizione agevolata per le seguenti posizioni debitorie, come indicate nella comunicazione di ammissibilità:

☐ tutte le posizioni ammesse indicate nella comunicazione;

☐ esclusivamente le posizioni di seguito indicate:

Tipo e numero atto / cartella	Entrata	Annualità	Gestito da	Importo definibile comunicato (€)

Importo complessivo definibile accettato: € _____

Per le sanzioni per violazioni del Codice della strada, la sanzione è dovuta per intero a titolo di capitale; la definizione riguarda solo interessi, maggiorazioni ex art. 27, sesto comma, L. 689/1981 e oneri della riscossione (art. 6, comma 3, del Regolamento).

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO PRESCELTA

☐ **UNICA SOLUZIONE, da versare entro il 31 marzo 2027;**

☐ **RATEIZZAZIONE in n. _____ rate mensili (Allegato C del Regolamento), con prima rata entro il 31 marzo 2027 e rate successive con scadenza alla fine di ciascun mese:**

- importi fino a € 5.000: massimo 48 rate mensili;
- importi superiori a € 5.000: massimo 60 rate mensili;
- importo minimo di ciascuna rata: € 100.

☐ RATEIZZAZIONE AGEVOLATA per persone fisiche con ISEE inferiore a € 20.000: fino a 60 rate mensili per qualsiasi importo, con rata minima di € 25. Si allega attestazione ISEE in corso di validità alla data della presente dichiarazione.

In caso di rateizzazione sono dovuti gli interessi di rateazione nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate (attualmente tasso legale maggiorato del 2%), dalla scadenza della prima rata. Le spese di notifica e delle procedure cautelari ed esecutive sono versate per intero con la prima rata.

Strumento di pagamento

☐ pagoPA (avvisi di pagamento inviati dal Comune o dal Concessionario)

☐ Modello F24 (solo per le entrate tributarie per le quali è previsto)

5. CONTENZIOSO E RATEIZZAZIONI IN CORSO

Il/La sottoscritto/a dichiara che, in relazione alle posizioni indicate al punto 3 (barrare le caselle che interessano):

☐ NON sono pendenti giudizi;

☐ SONO pendenti i seguenti giudizi, ai quali si impegna a rinunciare (Allegato D del Regolamento):

Autorità giudiziaria	Grado di giudizio	Numero di ruolo (R.G.)	Atto impugnato	Chi ha impugnato (debitore / Comune)

Si impegna a depositare l'atto di rinuncia entro 30 giorni dalla scadenza della prima o unica rata, allegando la quietanza di pagamento, e, se l'impugnazione è stata proposta dal Comune, ad accettare la rinuncia del Comune, con compensazione delle spese di lite. Prende atto che la mancata indicazione dei giudizi pendenti o il mancato deposito della rinuncia rendono inefficace la definizione per i debiti interessati.

☐ è in corso una rateizzazione/dilazione sugli stessi debiti: prende atto che le relative rate in scadenza dopo la presente dichiarazione sono sospese e che, con il pagamento della prima o unica rata della definizione, la precedente dilazione è revocata e sostituita dal nuovo piano (art. 10 del Regolamento).

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati indicati sono veritieri e:

a) accetta l'importo definibile comunicato e riconosce l'esistenza e l'ammontare dei debiti oggetto della presente dichiarazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 del codice civile (art. 8, comma 6, del Regolamento);

b) prende atto che, dalla presentazione della presente dichiarazione e limitatamente ai debiti in essa indicati, sono sospese le attività di riscossione, e che la sospensione cessa in caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata o di decadenza (art. 8, comma 4, e art. 12 del Regolamento);

c) prende atto che la definizione si perfeziona solo con il pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto;

d) conosce e accetta che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dalla definizione, con ripresa della riscossione, ritorno delle sanzioni e degli interessi secondo la disciplina ordinaria e acquisizione delle somme versate a titolo di acconto; non è considerato tardivo il pagamento effettuato entro cinque giorni dalla scadenza (art. 7 e Allegato C del Regolamento);

e) prende atto che le somme già versate a qualsiasi titolo non sono rimborsabili e che, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, i pagamenti sono effettuati direttamente al Comune (art. 4 e art. 6, comma 4, del Regolamento).

7. ALLEGATI

☐ Copia del documento di identità del sottoscrittore

☐ Delega o atto che attesta i poteri di rappresentanza (se la dichiarazione è presentata da un rappresentante o delegato)

☐ Copia della comunicazione di ammissibilità

☐ Attestazione ISEE in corso di validità (solo per la rateizzazione agevolata)

☐ Altro: _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti sono trattati dal Comune di Comiso, titolare del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento della procedura di definizione agevolata e degli adempimenti connessi, anche con strumenti informatici e, ove necessario, mediante comunicazione al Concessionario della riscossione e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il conferimento dei dati è necessario per l'esame della richiesta. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al titolare. L'informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Luogo e data _____

Firma _____

Se la dichiarazione non è sottoscritta con firma digitale o davanti al dipendente addetto, allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000).

COMUNE DI COMISO

Provincia di Ragusa

Area 5^
Servizi Finanziari - Entrate Comunali

OGGETTO: Relazione tecnica e finanziaria integrata a corredo del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse. Analisi globale di sostenibilità, assetto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e coordinamento con il disavanzo da preconsuntivo anno 2026.

1. QUADRO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO

Il presente provvedimento e la relativa analisi di sostenibilità finanziaria vengono redatti in conformità al quadro normativo vigente che disciplina la potestà regolamentare e straordinaria degli Enti Locali in materia di riscossione:

- **Articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199** (Legge di Bilancio 2026), che attribuisce stabilmente a Comuni, Province e Regioni la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, mediante l'esclusione o la riduzione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.

- **Articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026** (convertito con modificazioni dalla **Legge n. 88/2026**), che estende e raccorda le misure di definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quinquies") anche ai carichi di Regioni ed Enti Locali affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

- **Decreto Legislativo n. 267/2000** (Tuel), artt. 166 e 227 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la corretta determinazione del risultato di amministrazione.

- **Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria** (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), paragrafo 3.3, per la corretta quantificazione e l'adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

La finalità della misura risiede nell’accelerazione della riscossione coattiva e spontanea, garantendo l’estinzione del debito in quota capitale con abbattimento integrale di sanzioni ed interessi.
Il perimetro analizzato si estende ai tributi principali (IMU- TARI), al Canone Unico patrimoniale, alle Violazioni del Codice della Strada (CdS), ai Proventi del Servizio Acquedotto ed ai Fitti Attivi e Canoni patrimoniali.

2. INTERRELAZIONE CON IL DISAVANZO TECNICO DA PRECONSUNTIVO ANNO 2026

La valutazione della definizione agevolata deve essere necessariamente coordinata con le risultanze della situazione economico-patrimoniale intermedia dell'Ente.
In data 23/07/2026 con deliberazione n°53 il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2026.
L'Ente registra attualmente un disavanzo tecnico da preconsuntivo anno 2026 al 30/06/2026 pari ad **€ 3.599.609,29.**
L'Ufficio Tributi e Finanziario ha ipotizzato uno scenario prudenziale di **adesione alla definizione agevolata da parte dei contribuenti pari al 15%** del valore dei residui lordi che comporta un incasso potenziale stimato in €. 5.635.553,50.
In tale contesto, l'adozione della definizione agevolata si configura come una leva correttiva fondamentale e l'incasso potenziale del 15% offre ampi margini per garantire la stabilità strutturale del rendiconto definitivo anno 2026.

3. QUANTIFICAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO E INDICI DI COPERTURA FCDE

I dati contabili presi a riferimento per l'elaborazione del presente impatto finanziario si riferiscono ai residui attivi accumulati e ai corrispondenti accantonamenti cautelativi confluiti nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

I valori estratti dal sistema informativo tributario dell'Ente evidenziano il seguente assetto complessivo:

Tipologia di Entrata / Tributo	Residui Attivi Lordi (€)	Accantonamento FCDE (€)	Indice Copertura (%)	Residuo Netto di Copertura (€)
I.M.U.	23.382.967,15	14.321.921,91	**61,25%**	9.061.045,24
T.A.R.I.	13.033.305,83	4.967.860,04	**38,12%**	8.065.445,79
Canone Unico Patrimoniale	174.282,21	111.461,00	**63,95%**	62.821,21
Sanzioni Codice della Strada	342.461,10	271.495,28	**79,28%**	70.965,82
Proventi Acquedotto	473.184,47	353.798,61	**74,77%**	119.385,86
Fitti Attivi e Canoni Patrimoniali	164.155,94	54.706,65	**33,33%**	109.449,29
TOTALE GENERALE	**37.570.356,70**	**20.081.243,49**	**53,45%**	**17.489.113,21**

4. VALUTAZIONE DI CONGRUITA DEL FCDE IN FUNZIONE DEL DISAVANZO

A seguito del ricalcolo complessivo delle poste, l'Ente vanta un **indice di copertura medio del portafoglio pari al 53,45%**. Più della metà dell'intera massa dei residui considerata (€ 20.081.243,49 su € 37.570.356,70) risulta già prudenzialmente sterilizzata nei passati esercizi finanziari.
L'incasso potenziale del 15% comporta riflessi contabili favorevoli sul FCDE iscritto nel risultato di amministrazione e precisamente:

- Abbattimento dello stock lordo: La riscossione effettiva (unita allo stralcio normativo delle quote di sanzione ed interessi non riscuotibili) ridurrà in via definitiva la massa dei residui attivi;
- Svincolo automatico e proporzionale della quota di FCDE accantonata a loro copertura.

5. VALUTAZIONE SULLA GESTIONE DI CASSA

Sotto il profilo strettamente monetario, l'impatto finanziario è di assoluto rilievo:

- **Ottimizzazione dei flussi di Tesoreria:** La definizione agevolata converte residui attivi (pari ad un residuo netto teorico complessivo di €. 17.489.113,86) in liquidità reale ed immediata ipotizzata pari ad €. 5.635.553,50.

- **Miglioramento dei parametri commerciali:** L'aumento della giacenza di cassa assicurerà il tempestivo pagamento dei debiti commerciali dell'Ente (rispetto dei termini di cui al D.lgs. 231/2002), escludendo l'obbligo di alimentare il Fondo garanzia debiti Commerciali (FGDC).

6. CONCLUSIONI E PARERE TECNICO/CONTABILE

L'analisi costi-benefici attesta la sostenibilità contabile del provvedimento.
La stima prudenziale del 15% di adesione assicura:

- Recupero di liquidità: l'incasso immediato della quota capitale migliora la posizione di cassa dell'Ente;

- Ottimizza l'efficacia del bilancio comunale in perfetta aderenza con i dettami della legge 199/2025 e della legge 88/2026.

Resta fermo che gli effetti della definizione agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche degli equilibri di bilancio ed in sede di salvaguardia degli stessi.

Comiso, lì 01 Ottobre 2026

COMUNE DI COMISO

PROVINCIA DI RAGUSA

Cod. Fisc. n° 82000870889 P. IVA n° 00671280881

Comiso, 6 ottobre 2026

Prot. n.

COMUNE DI COMISO
PROTOCOLLO
N. 0032538 Data 06 OTT. 2026
Cat. 6 Cl. Fasc.

Al Responsabile di E.Q. dell'Area 5
SEDE

OGGETTO: trasmissione verbali del Collegio dei Revisori dei Conti nn. 2, 4 e 5 del 5 ottobre 2026

Si trasmette in allegato alla presente i verbali in oggetto.

D'ordine del Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti

Tel. 0932748227-228-213 fax 0932748223 email ragioneria@comune.comiso.rg.it

Comune di Comiso
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)
Il Collegio dei Revisori conti
Verbale n. 5 del 5 ottobre 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 5 del mese di ottobre, alle ore 10.30 e seguenti, in presenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone dei Signori:

- Dott. Ligambi Vincenzo (Presidente),

- Dott. Giuseppe Giacalone (Componente),

- Dott. Antonio Lombardo (Componente).

Il collegio, nominato con Delibera dell'Organo Consiliare n. 54 dell'08/09/2026, è riunito per esprimere il proprio parere di competenza sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 294 del 2/102026 *avente ad oggetto: "**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi ai sensi della legge 30 Dicembre 2025 n°199**"*

Allo scopo, il collegio ha ricevuto, a mezzo posta elettronica certificata, la proposta di deliberazione sopra indicata, corredata dallo schema di regolamento da approvare e dai pareri di regolarità tecnica e contabile.

PREMESSO che:

- la Legge n. 190/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto la possibilità per gli Enti locali di introdurre "autonomamente" forme di definizione agevolata degli obblighi tributari;
- In particolare, l'articolo 1, commi da 102 a 110 della citata legge di bilancio dispone la facoltà per gli enti locali di introdurre, mediante l'adozione di specifico regolamento, forme di definizione che prevedano la riduzione e/o l'esclusione degli interessi e delle sanzioni al fine di consentire ai cittadini contribuenti di estinguere le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente;
- l'ente intende avvalersi dello strumento normativo in parola.

CONSIDERATA

- la definizione agevolata dei tributi locali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 costituisce un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e la riduzione del contenzioso tributario;
- che la citata definizione agevolata comporta benefici anche ai contribuenti, in ragione del fatto che possono definire in maniera agevolata le proprie posizioni debitorie.

VISTI

- i principi contabili applicati, allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- lo statuto dell'ente, approvato con delibera consiliare n. 26 del 7-02-2006 e successivamente modificato con delibere consiliari n. 78 del 23-06-2011 e n. 98 del 18-10-2012;
- il regolamento di contabilità;
- la Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025;
- la L.R. 1/2026 (legge di stabilità regionale 2026/2028);
- il D.Lgs. n. 446/1997;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 163 comma 3;

RAMMENTATO CHE

- con deliberazione del consiglio comunale numero 9 del 4/2/2026, è stato approvato il documento unico di programmazione (dup) di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000, per il periodo 2026-2028;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 5/2/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con deliberazione n. 33 del 30.04.2026 il consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2025.

ESAMINATA

La proposta di cui trattasi e gli allegati che la corredano.

PRESO ATTO

dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, in data 2.10.2026 dall'Incaricato di E.Q dott.ssa Iacono Giovanna.

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole sulla superiore proposta di delibera**.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Ligambi Vincenzo _____ (Presidente)

Dott. Giuseppe Giacalone _____ (Componente)

Dott. Antonio lombardo _____ (Componente)

Comune di Comiso

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Comiso, lì 20/10/2026

Il funzionario incaricato
Salvatore Flaccavento
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)